

ASSOCIAZIONE TICINESE FUNZIONARI DEL
CONTROLLO ABITANTI (ATFCA)

STATUTO

ASSOCIAZIONE TICINESE FUNZIONARI DEL CONTROLLO ABITANTI

ART. 1 NORME, ESTEN- SIONE, SCOPI

Con il nome di “Associazione Ticinese Funzionari del Controllo Abitanti” è costituita un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

L’Associazione estende la propria attività su tutto il territorio del Cantone Ticino.

La sede si trova presso il Comune di attività del presidente dell’Associazione¹.

Scopi dell’Associazione sono:

- la presa di contatto con le autorità nel senso di una possibile, ampia e cooperante consulenza nei progetti di legge riguardanti il controllo degli abitanti;
- la presentazione di suggerimenti alle autorità per la semplificazione nel campo delle notifiche e del controllo nel Ticino, in quanto ciò sia possibile;
- lo scambio di esperienze e di opinioni nel campo professionale;
- la tutela dei comuni interessi spirituali e materiali dei membri, la reciproca assistenza come pure la cura della collegialità.

ART. 2 MEMBRI, AMMISSIONE

Può divenire membro dell’Associazione chi occupa una funzione nel campo specifico (l’appartenenza alla Associazione è aperta anche ai funzionari e dirigenti delle amministrazioni cantonali).

Funzionari nel ramo che hanno cessato l’operato per pensionamento oppure che hanno cambiato posto di lavoro ma sono legati all’attività degli Uffici del controllo abitanti (soci passivi)².

ART. 3 MEMBRI ONORARI

L’Assemblea dell’Associazione può nominare dei membri onorari.

ART. 4 DIMISSIONI

Le dimissioni dall’Associazione devono essere inoltrate osservando le norme dell’art. 70 del Codice Civile Svizzero. Le dimissioni sono ritenute valide qualora siano soddisfatti tutti gli obblighi verso l’Associazione sino al giorno in cui scade l’appartenenza quale membro.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE ORGANI

Gli organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea dell’Associazione;
- il Comitato;
- i Revisori dei conti.

¹ modifica 13.10.2017

² aggiunta 13.10.2017

ART. 6
ASSEMBLEA DELLA
ASSOCIAZIONE

CONVOCAZIONE

L'Associazione si riunisce, in Assemblea ordinaria, una volta all'anno. Un'Assemblea straordinaria può essere convocata dal presidente nei casi seguenti:

- in seguito a decisione del Comitato;
- in seguito a richiesta scritta formulata da almeno il 20% dei soci aventi diritto di voto, munita del numero necessario di firme e con l'indicazione degli oggetti da trattare.

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta, nella forma scritta, almeno 15 giorni prima e deve portare l'indicazione del luogo, dell'orario e delle trattande in discussione. La convocazione su richiesta dei soci deve avvenire entro due mesi dalla ricezione dell'istanza relativa.

ART. 7
DIREZIONE,
ELEZIONI,
VOTAZIONI

L'Assemblea è diretta dal presidente del giorno designato seduta stante³. Il segretario tiene il verbale. Per tutte le decisioni e le elezioni è necessaria la maggioranza assoluta. In caso di parità dei voti decide il voto del presidente. Elezioni e votazioni avvengono per alzata di mano. A richiesta della maggioranza si voterà per scrutinio segreto. Ogni membro ha diritto ad un voto. Per l'esclusione di membri è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti. Non può essere presa nessuna decisione su oggetti che non figurano sulla lista delle trattande all'ordine del giorno. Ogni Assemblea, regolarmente convocata, è abilitata a decidere.

ART. 8
COMPETENZE

All'Assemblea spettano le seguenti competenze:

- elezione del presidente;
- elezione del comitato, dei revisori dei conti e delle commissioni permanenti;
- nomina dei membri onorari su proposta del comitato;
- decisione su proposte del comitato e dei membri;
- approvazione del rapporto e dei conti annuali;
- fissazione della quota annua e dei preventivi;
- designazione della località per la tenuta dell'assemblea ordinaria successiva;
- accettazione ed esclusione di membri.

ART. 9
COMITATO

Il Comitato, presieduto dal presidente, si compone da 7 a 9 membri e, al proprio interno, designa il vicepresidente, il segretario, il cassiere e gli altri membri⁴.

³ modifica 13.10.2017

⁴ modifica 13.10.2017

Il presidente ha il diritto di formulare una proposta al comitato per l'attribuzione delle cariche di vicepresidente, di segretario e di cassiere.

ART. 10
SEDUTE,
COMPITI,
RESPONSABILITA'

Il presidente convocherà il comitato, almeno una volta all'anno, a una giornata di studio la cui durata è fissata dall'Ufficio.

Il comitato cura gli affari dell'Associazione e prepara la lista delle trattande per l'Assemblea. Le sue decisioni sono valide quando 4 membri aventi diritto di voto, al minimo, sono presenti alla seduta.

Il presidente e il segretario firmano validamente a nome dell'Associazione.

ART. 11
SEGRETARIO

Il segretario tiene a giorno l'elenco dei membri, redige i verbali delle sedute di comitato e delle assemblee e sbriga la corrispondenza relativa.

ART. 12
CASSIERE

Il cassiere è responsabile di una coscienziosa tenuta dei conti e dell'incasso delle quote annue.

Deve presentare all'Assemblea generale i conti annuali approvati dai revisori ed è tenuto ad allestire il preventivo per il successivo anno di attività.

ART. 13
DURATA DELLA
CARICA

La durata della carica dei membri del comitato, dei membri delle commissioni permanenti è fissata in quattro anni. Le elezioni periodiche dei membri del comitato sono da questi preparate.

Eventuali nomine complementari valgono, di regola, sino al termine del periodo in corso. In ogni caso tutti i membri sono rieleggibili.

ART. 14
REVISORI

I revisori dei conti sono tre; essi stanno in carica quattro anni e sono rieleggibili⁵.

ART. 15
COMMISSIONI

Per lo studio di speciali oggetti, la preparazione di proposte e per trattative con le autorità, il comitato è autorizzato a far capo a singoli collaboratori, scelti fra i membri, od a formare commissioni speciali.

Le commissioni si costituiscono da sole. I compiti rispettivi e la loro durata sono comunque stabiliti dal comitato.

⁵ modifica 13.10.2017

ART. 16
FINANZE

Il patrimonio dell'Associazione è da collocare in modo che frutti interesse.

ART. 17
SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire in ogni momento con decisione assembleare. Una decisione di scioglimento richiede l'approvazione dei 2/3 dei membri dell'Associazione.

ART. 18
PATRIMONIO
DELL'ASSOCIA-
ZIONE

In caso di avvenuto scioglimento dell'Associazione il patrimonio è da assegnare ad un ente con scopo benefico da designare dall'Assemblea.

ART. 19
NORMA FINALE

L'Assemblea dell'Associazione ha oggi approvato i presenti statuti.
Gli stessi entrano in vigore con effetto immediato.

Locarno, 13 novembre 1976⁶

⁶ articoli 1, 2, 7, 9, 14 in parte modificati il 13 ottobre 2017